



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° 53 del 04/08/2020

OGGETTO

Pagamento indennità sostitutiva per ferie non godute alla dipendente omissis collocata a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con determina n. 23 del 23/03/2020 si prendeva atto della richiesta di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della dipendente omissis, con decorrenza dal 1.08.2020;

Considerato che la fruizione programmata delle ferie è stata interrotta dall'evento imprevisto ed imprevedibile della malattia dal 6/7/2020 al 31/07/2020 (ultimo giorno di servizio) e che il residuo ferie alla data di cessazione dal servizio della sig.ra omissis risulta essere pari a n. 14 giorni riferiti all'anno 2020;

Richiamati:

- l'art.5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con L. 135/2012 che recita " le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dei rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”;

- il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.40033 del 08/10/2012 che prevede che nel divieto sopra citato “non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità”;

- la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad

un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato "che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore";

la sentenza n. C-341/15 del 20/7/2016 della Corte di Giustizia Europea, che precisa che un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

- il CCNL del 21/05/2018 art. 28 comma 11 che recita "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, procedere alla liquidazione e pagamento, come da prospetto allegato a far parte integrante del presente atto, dell'indennità sostitutiva di ferie spettante per l'impossibilità di fruizione delle stesse per le su esposte motivazioni e pari ad €. 1.121,14 lordi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali

determina

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate;

1. di liquidare, in favore dell'ex dipendente omissis, il cui rapporto di lavoro si è risolto in data 01/08/2020, l'importo di € 1.121,14 lordi a titolo di indennità sostitutiva per n. 14 giorni di ferie maturate e non godute, ai sensi dell'art. 28 comma 11 del CCNL Funzioni Locali del 2016/2018.

Il Direttore Generale
f.to Marco Cannarella